

Rapporto annuale

Il rapporto annuale descrive l'evoluzione sul piano organizzativo e gestionale nonché il risultato finanziario della Banca nazionale svizzera. In quanto società quotata in borsa, la Banca nazionale pubblica nel rapporto annuale anche informazioni sul governo societario in base alla direttiva sulla Corporate Governance di SIX Swiss Exchange SA.

Unitamente al consuntivo annuale della Banca nazionale, il rapporto annuale costituisce la Relazione finanziaria, ossia la relazione sulla gestione della Banca nazionale svizzera ai sensi del diritto azionario (art. 958 CO). Il rapporto annuale della Banca nazionale svolge la funzione di relazione annuale ai sensi dell'art. 961c CO.

Il modo in cui la Banca nazionale assolve il proprio mandato legale è illustrato nel Rendiconto.

1.1 FONDAMENTI

La Banca nazionale è una società anonima retta da norme speciali e amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione. La struttura organizzativa e l'attribuzione delle competenze sono regolate dalla Legge sulla Banca nazionale del 3 ottobre 2003 (LBN) e dal Regolamento di organizzazione della Banca nazionale del 14 maggio 2004 (ROrg). Legge e regolamento fungono da statuto societario.

Mandato

Il mandato della Banca nazionale deriva direttamente dalla Costituzione federale. Secondo l'art. 99 la Banca nazionale è chiamata a condurre la politica monetaria nell'interesse generale del Paese. Questo stesso articolo sancisce inoltre l'indipendenza della Banca nazionale, così come il suo obbligo di costituire sufficienti riserve monetarie, parte delle quali in oro, attingendo ai suoi proventi. Infine, la Costituzione stabilisce che almeno due terzi dell'utile netto della Banca nazionale siano distribuiti ai Cantoni.

Legge sulla Banca nazionale e disposizioni applicative

Il quadro legale dell'attività della Banca nazionale è costituito in primo luogo dalla Legge sulla Banca nazionale che traduce in termini concreti il mandato costituzionale conferito all'istituto di emissione (art. 5) e la sua indipendenza (art. 6). Quale contrappeso a tale autonomia, la legge prevede un obbligo di rendiconto e di informazione della Banca nazionale nei confronti del Consiglio federale, del Parlamento e del pubblico in generale (art. 7). L'ambito operativo è definito negli artt. 9-13, mentre gli strumenti che la Banca nazionale impiega per l'attuazione della politica monetaria e per l'investimento delle riserve monetarie sono stabiliti nelle corrispondenti direttive.

La LBN contiene inoltre le basi giuridiche per la raccolta di dati statistici sul mercato finanziario, per l'imposizione alle banche di riserve minime, nonché per la sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario. Le disposizioni applicative riguardo a tali potestà sovrane sono contenute nell'Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN) emanata dalla Direzione generale della BNS.

Infine la LBN definisce anche le basi della struttura organizzativa della Banca nazionale (artt. 3 e 33-48).

Le disposizioni del diritto azionario sulle retribuzioni, sulla rappresentanza da parte di un membro di un organo della società e da parte di un depositario nonché sulla rappresentanza indipendente nelle società anonime quotate in borsa non si applicano alla Banca nazionale poiché elementi centrali della sua organizzazione non sono regolati dal diritto azionario, bensì dalla Legge sulla Banca nazionale. Entro i limiti consentiti dalla LBN, la Banca nazionale adotta tuttavia le disposizioni del diritto azionario. Ciò vale in particolare per il divieto della rappresentanza da parte di un membro di un organo della società e da parte di un depositario, nonché per i requisiti e le facoltà della rappresentanza indipendente.

1.2 AZIONISTE E AZIONISTI

La Banca nazionale ha un capitale azionario di 25 milioni di franchi, interamente versato, suddiviso in 100 000 azioni nominative del valore nominale unitario di 250 franchi. Le azioni nominative della Banca nazionale sono negoziate presso la Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange) nello Swiss Reporting Standard.

Azioni nominative quotate
in borsa

Nel 2023 i Cantoni e le banche cantonali hanno mantenuto invariato il loro portafoglio di azioni della BNS. A fine anno possedevano ancora il 50,9% del capitale azionario. Delle rimanenti azioni registrate, che costituivano il 26,9% (2022: 27,0%) del capitale azionario, 26 559 (2022: 26 652) si trovavano in possesso di soggetti privati. Di queste, 15 116 (2022: 14 686) sono dotate di diritto di voto. La quota di azioni non iscritte a registro (posizione dispo) è lievemente salita in corso d'anno, passando dal 22,0% al 22,2%.

Rispetto all'anno precedente, il totale delle azioni con diritto di voto è aumentato appena. A fine 2023, 26 Cantoni (2022: 26) e 24 banche cantonali (24) detenevano il 76,8% delle azioni con diritto di voto (77,2%). I diritti di voto dei soggetti privati sono saliti dal 22,3% al 22,8%. La Confederazione non è azionista della Banca nazionale.

Gli azionisti principali erano il Cantone di Berna con il 6,63% del capitale azionario (6630 azioni), il Cantone di Zurigo con il 5,20% (5200 azioni), Theo Siegert, Düsseldorf, con il 5,01% (5010 azioni), il Cantone di Vaud con il 3,40% (3401 azioni) e il Cantone di San Gallo con il 3,00% (3002 azioni).

Nel 2023 nessun membro del Consiglio di banca deteneva azioni della Banca nazionale. Il Codice di condotta per i membri del Consiglio di banca vieta espressamente a questi ultimi di detenere azioni della BNS. Al 31 dicembre 2023 un membro supplente della Direzione generale e una persona vicina a un membro della Direzione generale erano titolari entrambi di un'azione.

Diritti dell'azionariato

I diritti di azioniste e azionisti sono definiti dalla LBN; le disposizioni del diritto azionario trovano applicazione solo in via suppletiva. Poiché la Banca nazionale assolve un mandato pubblico ed è amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione, tali diritti sono limitati rispetto a quelli di una società anonima di diritto privato. Azioniste e azionisti non appartenenti al settore pubblico dispongono al massimo di 100 voti. Il dividendo non può superare il 6% del capitale azionario; la parte restante dell'utile di bilancio ripartibile è destinata per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni.

Prima di essere presentati all'Assemblea generale per la ratifica, il rapporto annuale e il consuntivo annuale devono essere approvati dal Consiglio federale. Derogano al diritto azionario anche altre disposizioni relative alla convocazione, all'ordine del giorno e alle decisioni dell'Assemblea generale. L'iscrizione di punti all'ordine del giorno con relative proposte deve essere sottoscritta da almeno 20 fra azioniste e azionisti e presentata per tempo in forma scritta al, o alla, presidente del Consiglio di banca prima dell'invio della convocazione.

Comunicazioni all'azionariato

Le comunicazioni avvengono di norma mediante lettera inviata agli indirizzi iscritti nel registro delle azioni e mediante un'unica pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Non viene fornita alcuna informazione che non sia divulgata anche pubblicamente.

Rappresentante indipendente

Istruzioni e procure destinate al, o alla, rappresentante indipendente possono essere trasmesse per posta, in formato cartaceo o elettronico.

1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Banca nazionale ha due sedi, una a Berna e l'altra a Zurigo, ed è suddivisa in tre dipartimenti. Le unità organizzative del 1° e del 3° dipartimento si trovano principalmente a Zurigo, quelle del 2° dipartimento principalmente a Berna. Ciascun dipartimento è diretto da un membro della Direzione generale e può contare fino a due membri supplenti della Direzione generale.

Dipartimenti

La succursale di Singapore permette alla Banca nazionale di gestire in modo efficiente la componente Asia-Pacifico delle riserve valutarie e coadiuva l'attuazione della politica monetaria. La presenza in loco consente inoltre l'attenta osservazione e analisi degli sviluppi sui mercati finanziari e contribuisce alla comprensione delle condizioni economiche e di mercato nell'area.

Succursale

La funzione di osservatorio dell'evoluzione economica e di canale di comunicazione della politica monetaria della Banca nazionale a livello regionale è svolta dalle delegate e dai delegati alle relazioni economiche regionali. Pertanto, la Banca nazionale dispone di rappresentanze presso le sedi di Berna e Zurigo, nonché a Basilea, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano e San Gallo. Le delegate e i delegati sono assistiti dai Comitati consultivi economici regionali, i quali intrattengono con i primi uno scambio regolare di informazioni e formulano una valutazione, ad uso della Direzione generale, sulla situazione economica e sulle ripercussioni della politica monetaria nelle rispettive regioni.

Rappresentanze

Per il ritiro e l'emissione di banconote e monete la Banca nazionale si avvale inoltre di 13 agenzie, gestite da banche cantonali.

Agenzie

1.4 ORGANI E COMPETENZE

Gli organi della Banca nazionale sono l'Assemblea generale, il Consiglio di banca, la Direzione generale e l'Organo di revisione. La composizione degli organi è indicata a pag. 229 seg.

L'Assemblea generale elegge cinque degli undici membri del Consiglio di banca e designa l'Organo di revisione; i membri del Consiglio di banca sono eletti mediante votazioni singole. L'Assemblea generale approva il rapporto annuale e il consuntivo annuale e decide circa il discarico da concedere al Consiglio di banca. Nel quadro della destinazione dell'utile di esercizio essa stabilisce inoltre l'ammontare del dividendo, il quale non può tuttavia eccedere il 6% del capitale azionario.

Assemblea generale

Consiglio di banca

Il Consiglio di banca è l'organo di vigilanza e di controllo della Banca nazionale. Sei membri sono nominati dal Consiglio federale e i restanti cinque sono eletti dall'Assemblea generale. Al Consiglio federale compete anche la designazione del, o della, presidente e vicepresidente. Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sull'attività della Banca nazionale. I suoi compiti sono stabiliti nell'art. 42 LBN e nell'art. 10 ROrg. In particolare il Consiglio di banca fissa le linee fondamentali dell'organizzazione interna della Banca nazionale (inclusa l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria) e approva il budget e gli accantonamenti per le riserve monetarie (art. 30 LBN). Esso valuta inoltre la gestione del rischio e i principi di allocazione degli investimenti e prende atto delle strategie di impiego delle risorse aziendali. Al Consiglio di banca spetta il compito di presentare al Consiglio federale le proposte di nomina dei membri della Direzione generale e dei, o delle, loro supplenti e di stabilire in un regolamento la remunerazione dei propri membri nonché quella dei membri della Direzione generale e dei, o delle, loro supplenti. Infine, il Consiglio di banca approva la convenzione sulla distribuzione dell'utile stipulata tra la Banca nazionale e il Dipartimento federale delle finanze, decide sulla veste grafica delle banconote e designa i membri dei Comitati consultivi economici regionali. Non rientra tra le sue attribuzioni la conduzione della politica monetaria, che compete alla Direzione generale.

Attività del Consiglio di banca

Nel 2023 il Consiglio di banca ha tenuto, in compresenza della Direzione generale, nove sedute (tre in marzo, due in aprile e una in giugno, settembre, novembre e dicembre).

Ha preso atto del Rendiconto 2022 destinato all'Assemblea federale e ha approvato la Relazione finanziaria 2022 sottoposta al Consiglio federale e all'Assemblea generale. Ha inoltre esaminato i rapporti dell'Organo di revisione presentati alla sua attenzione e a quella dell'Assemblea generale oltreché il rapporto annuale della Revisione interna. Ha anche preso atto dei rapporti annuali sui rischi finanziari e operativi, del rapporto annuale sulla compliance e del rapporto di attività 2022 della Cassa pensioni. Ha inoltre approvato il conteggio degli attingimenti dal budget 2022 così come il budget per il 2024 tenendo conto della gestione a medio termine delle risorse e delle prestazioni.

Il Consiglio di banca ha altresì preparato l'Assemblea generale 2023 e tenuto l'annuale incontro dedicato alla politica di investimento. Ha anche approvato l'ammontare dell'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie per l'esercizio 2023.

In occasione di più sedute si è fatto aggiornare in merito all'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, alle misure della Confederazione, della FINMA e della Banca nazionale nonché ai rischi risultanti per la BNS.

Ha inoltre richiesto raggugli circa l'applicabilità alla Banca nazionale delle disposizioni relative alla rendicontazione non finanziaria e autorizzato il conseguente approccio attuativo della BNS.

Oltre a ciò, è stato informato riguardo all'introduzione nel 2024 di un catalogo delle funzioni per lo sviluppo del personale e la pianificazione degli avanzamenti di carriera e, su tale sfondo, ha rivisto il regolamento salariale. Ha inoltre intrapreso la revisione parziale del regolamento della BNS sul diritto di firma.

Altre tematiche sulle quali il Consiglio di banca è stato informato hanno riguardato la gestione del rischio della Cassa pensioni, la responsabilità degli organi della Banca nazionale, lo stato di avanzamento del progetto per il centro visite della BNS a Berna, gli indicatori aggiornati delle risorse umane, il rifacimento e ammodernamento del sito Internet della BNS nonché il contributo della Banca nazionale al 175° anniversario della Costituzione federale.

Il Consiglio di banca si è altresì occupato di questioni legate al personale della BNS. Si è congedato da Andréa Maechler, membro della Direzione generale, a fine giugno 2023 e ha proposto al Consiglio federale di nominare Antoine Martin membro della Direzione generale a partire dal 1° gennaio 2024 per la durata residua del mandato 2021-2027.

Ha inoltre preso atto del fatto che Dewet Moser, membro supplente della Direzione generale, lascerà la BNS per motivi di età al 31 marzo 2024. Ha dunque proposto al Consiglio federale la nomina di Sébastien Kraenzlin e di Rosmarie Schlup quali membri supplenti della Direzione generale, rispettivamente con effetto dal 1° aprile 2024 e dal 1° settembre 2024.

Infine ha definito la composizione dei suoi comitati per il mandato 2023-2024 e quella dei Comitati consultivi economici regionali (valida dalla data dell'Assemblea generale 2023).

Comitati del Consiglio di banca

In seno al Consiglio di banca sono istituiti i comitati di verifica, dei rischi, di remunerazione e di nomina, ciascuno dei quali è composto di tre membri.

Il Comitato di verifica coadiuva il Consiglio di banca nella sorveglianza (monitoraggio) del reporting finanziario e controlla le attività dell'Organo di revisione e della Revisione interna. Esso valuta inoltre l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di controllo interno (SCI), in particolare delle procedure per la gestione dei rischi operativi e la conformità a leggi, regolamenti e direttive (compliance).

Il Comitato dei rischi supporta il Consiglio di banca nella sorveglianza (monitoraggio) della gestione del rischio e nella valutazione della governance in atto per l'allocazione degli investimenti. Il Comitato di verifica e il Comitato dei rischi coordinano le proprie attività e cooperano laddove i loro compiti si sovrappongono.

Il Comitato di remunerazione assiste il Consiglio di banca nel definire i principi su cui si fonda la politica retributiva della Banca nazionale e gli sottopone le proposte per la definizione degli stipendi dei membri della Direzione generale e dei, o delle, loro supplenti.

Il Comitato di nomina elabora, all'attenzione del Consiglio di banca, le proposte relative ai membri del Consiglio di banca la cui elezione spetta all'Assemblea generale nonché quelle riguardanti i membri della Direzione generale e i, o le, loro supplenti, che vengono nominati dal Consiglio federale.

Nel 2023 il Comitato di verifica ha tenuto quattro riunioni in presenza dell'Organo di revisione. Il Comitato dei rischi si è riunito in quattro sedute, il Comitato di remunerazione ne ha svolta una e il Comitato di nomina nove.

Organi di direzione

La Direzione generale è il massimo organo direttivo ed esecutivo. I suoi tre membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio di banca per un mandato di sei anni. Alla Direzione generale competono in particolare la politica monetaria, la strategia di investimento degli attivi, il contributo alla stabilità del sistema finanziario e la cooperazione monetaria internazionale.

La Direzione generale allargata è costituita dai membri della Direzione generale e dai, o dalle, loro supplenti e definisce le linee guida strategiche per la gestione aziendale.

La pianificazione e l'attuazione di queste linee guida spettano al Collegio supplenti che assicura il coordinamento di tutte le attività aziendali aventi una portata interdipartimentale.

L'Organo di revisione verifica se la contabilità, il consuntivo annuale e la proposta di destinazione dell'utile di bilancio soddisfano i requisiti legali; a tal fine ha il diritto di prendere visione in qualsiasi momento dell'attività della Banca nazionale. Esso è designato dall'Assemblea generale per la durata di un anno. Le revisioni devono essere eseguite da personale specializzato con particolari qualifiche professionali, di cui all'art. 727b CO, che sia indipendente dal Consiglio di banca, dalla Direzione generale e da azioniste e azionisti rilevanti.

Organo di revisione

Dal 2015 l'Organo di revisione della Banca nazionale è KPMG SA; l'Assemblea generale ne ha confermato la nomina anche per il periodo amministrativo 2023-2024 e dalla seduta dell'aprile 2022 è Erich Schärli a svolgere la funzione di revisore responsabile. La rotazione della persona in carica è avvenuta conformemente alle disposizioni sulla durata del mandato che, secondo il Codice delle obbligazioni, può essere al massimo di sette anni. L'onorario annuo per la revisione dell'esercizio 2023 è ammontato a 0,3 milioni di franchi (2022: 0,3 mio). Inoltre, nell'anno in esame KPMG SA ha prestato servizi in relazione al reporting sulla sostenibilità per un importo pari a 0,03 milioni di franchi (2022: 0 franchi).

La Revisione interna è uno strumento indipendente di sorveglianza e di controllo delle attività della Banca nazionale. Essa è subordinata al Comitato di verifica del Consiglio di banca.

Revisione interna

1.5 RELAZIONE SULLE RETRIBUZIONI

Retribuzioni	<p>Per la remunerazione dei suoi membri e di quelli della Direzione generale allargata il Consiglio di banca deve attenersi, per analogia, ai principi stabiliti per «la remunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e stabilimenti della Confederazione» (art. 6a Legge sul personale federale). Il Consiglio di banca ha fissato i principi su cui si basano le remunerazioni nel Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione del 14 maggio 2004 (Regolamento sulle remunerazioni).</p> <p>Per le remunerazioni e le indennità versate nell'esercizio in esame si rimanda alle tabelle a pag. 209 seg.</p>
Consiglio di banca	<p>La remunerazione dei membri del Consiglio di banca comprende un compenso fisso annuo e indennità giornaliera per compiti speciali e le sedute dei comitati. Le sedute di comitato che si svolgono alla stessa data di quelle del Consiglio di banca non prevedono alcun emolumento.</p>
Organi di direzione	<p>La remunerazione dei membri della Direzione generale allargata si compone di uno stipendio e di un rimborso forfettario delle spese di rappresentanza. Essa si allinea alle remunerazioni usuali presso altre istituzioni del settore finanziario di dimensioni e complessità analoghe e presso grandi aziende della Confederazione.</p>
Comitati consultivi economici regionali	<p>Informazioni sulla remunerazione dei membri dei Comitati consultivi economici regionali si trovano a pag. 209.</p>
Indennità di buonuscita e indennità per le limitazioni all'esercizio di attività lucrative	<p>La Banca nazionale non versa alcuna indennità di buonuscita ai membri del Consiglio di banca. Per i membri della Direzione generale e i, o le, loro supplenti, il Regolamento della Direzione generale prevede, al termine del mandato, una proroga del rapporto di lavoro della durata di sei mesi, durante i quali la persona è esonerata dallo svolgimento delle sue attività («cooling off period»). Il versamento dello stipendio durante il suddetto periodo costituisce un'indennità per le limitazioni cui i membri della Direzione generale allargata devono sottostare in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con la Banca nazionale. In caso di mancato rinnovo o revoca del mandato di un membro della Direzione generale allargata, il Consiglio di banca può disporre il versamento di un'indennità di buonuscita pari al massimo a un anno di stipendio. La stessa regola viene applicata quando il licenziamento o il pensionamento di un membro della Direzione generale allargata avviene nell'interesse della Banca nazionale.</p>

1.6 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di controllo interno (SCI) abbraccia l'insieme delle strutture e delle procedure di controllo che assicurano il corretto funzionamento dell'azienda e coadiuvano il conseguimento dei suoi obiettivi gestionali.

Finalità

L'SCI contribuisce in maniera determinante a garantire l'osservanza delle disposizioni legali e delle direttive interne e a salvaguardare il patrimonio dell'azienda. Esso è finalizzato a evitare, contenere e individuare errori e irregolarità nonché ad assicurare la correttezza e completezza delle scritture contabili così come la tempestività e attendibilità del reporting. Inoltre, l'SCI fa sì che i rischi siano gestiti adeguatamente ed efficacemente a livello dell'intera banca.

L'SCI comprende la gestione dei rischi finanziari, operativi e di compliance nonché di quelli legati al reporting finanziario ai sensi dell'art. 728a CO.

Elementi

Sul piano organizzativo l'SCI si articola su tre livelli indipendenti: la linea, le istanze di sorveglianza dei rischi e la Revisione interna.

Organizzazione

Tramite l'esercizio delle sue responsabilità direttive la linea assicura il primo livello dell'SCI attestando il rispetto dell'obbligo di diligenza e la conformità alle regole. Le unità organizzative (UO) definiscono la propria struttura organizzativa e le procedure interne in modo tale da assolvere i compiti loro affidati in maniera efficiente e raggiungere gli obiettivi prefissati. Stabiliscono pertanto obiettivi operativi e misure di controllo per la gestione dei rischi a cui sono esposte nell'esercizio delle loro attività.

Primo livello

Il secondo livello è costituito dalle istanze di sorveglianza dei rischi. Le unità competenti (UO Rischi operativi e sicurezza, Compliance e Gestione del rischio) offrono consulenza alla linea nella gestione dei rispettivi rischi, vigilano su tale gestione e riferiscono sulla sua adeguatezza ed efficacia. Compiono inoltre una valutazione autonoma della situazione dal punto di vista dei rischi, formulano linee guida e misure correttive volte a individuarli e limitarli e sottopongono agli organi di direzione della banca le relative proposte.

Secondo livello

Terzo livello	<p>Infine, il terzo livello dell’SCI è rappresentato dalla Revisione interna che verifica, quale istanza indipendente, l’attività della BNS. Tramite l’impiego di un approccio sistematico e mirato, la Revisione interna valuta l’efficacia della gestione del rischio, dei processi interni di gestione e di controllo nonché di governance, contribuendo al loro miglioramento; essa si concentra in primo luogo sui rischi.</p>
Competenze del Consiglio di banca e degli organi di direzione	<p>Il Consiglio di banca, e in particolare il Comitato di verifica e il Comitato dei rischi, valutano l’adeguatezza e l’efficacia dell’SCI e accertano che siano garantite la sicurezza e l’integrità dei processi operativi.</p> <p>La Direzione generale allargata emana le linee strategiche per la gestione operativa della Banca nazionale.</p>
Rapporti	<p>Il Collegio supplenti vara le disposizioni riguardanti l’SCI e ne garantisce il rispetto. A tale scopo emana direttive e linee guida per la gestione operativa.</p> <p>Il rendiconto agli organi di direzione della banca e al Consiglio di banca sulle attività dell’SCI ha luogo ogni anno per mezzo di rapporti singoli sulla sorveglianza dei rischi finanziari, operativi e di compliance. Inoltre, la Revisione interna trasmette almeno a cadenza semestrale agli organi di direzione e al Comitato di verifica del Consiglio di banca i risultati delle proprie verifiche.</p>
SCI per il reporting finanziario	<p>La Banca nazionale dispone di molteplici meccanismi di controllo per prevenire o individuare tempestivamente eventuali errori nell’ambito del reporting finanziario (impostazione, tenuta e redazione dei conti), assicurando così la corretta rappresentazione della sua situazione. Posto sotto la responsabilità dell’UO Contabilità, l’SCI per le procedure di reporting finanziario ingloba tutti i controlli effettuati a questo fine.</p>

1.7 GESTIONE DEL RISCHIO

Nell'assolvere il proprio mandato legale la Banca nazionale incorre in molteplici rischi, tra cui quelli finanziari che si configurano come rischio di mercato, rischio di credito, rischio paese e rischio di liquidità. Essa è inoltre esposta a rischi operativi e di compliance. Questi concernono eventuali danni a persone, perdite finanziarie e danni alla reputazione risultanti da procedure operative inadeguate, rapporti incorretti, mancanza o inosservanza di prescrizioni e regole di condotta, insufficiente sorveglianza, guasti tecnici o influssi esterni.

Rischi

Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sulla conduzione operativa della Banca nazionale. Ad esso spetta il compito di valutare la gestione del rischio e di sorvegliare la sua attuazione. Il Comitato dei rischi e il Comitato di verifica esaminano i relativi rapporti e coadiuvano il Consiglio di banca nella sorveglianza sulla gestione del rischio.

Valutazione della gestione del rischio

La Direzione generale emana le Direttive sulla politica di investimento della Banca nazionale svizzera, fissa ogni anno la strategia di allocazione degli attivi e determina in tal modo i limiti posti ai connessi rischi finanziari.

Strategia di rischio

La Direzione generale allargata approva le strategie per la conduzione aziendale e si assume la responsabilità strategica della gestione dei rischi operativi e di compliance definendo le linee guida in questo ambito.

I rischi finanziari relativi agli investimenti sono sottoposti al monitoraggio dell'UO Gestione del rischio. La Direzione generale vaglia ogni trimestre i rapporti sull'attività di investimento e sulla gestione del rischio. I rapporti della suddetta unità sono discussi in seno al Comitato dei rischi del Consiglio di banca, mentre il rapporto annuale sui rischi è esaminato inoltre dall'intero Consiglio di banca. Maggiori particolari sul processo di investimento e di controllo del rischio in ordine agli attivi finanziari si trovano nel capitolo 5 del Rendiconto. Qualora necessario, la direzione dell'UO Gestione del rischio può informare direttamente anche il, o la, presidente della Direzione generale e la direzione del Comitato dei rischi.

Sorveglianza sui rischi finanziari

Le direzioni dei dipartimenti assicurano l'applicazione delle direttive sui rischi operativi emanate dalla Direzione generale allargata nelle unità organizzative di loro pertinenza. La responsabilità della gestione di tali rischi incombe alle funzioni di linea.

Sorveglianza sui rischi operativi

Sorveglianza sui rischi di compliance

I rischi operativi, in cui rientrano in particolare quelli inerenti alla sicurezza cibernetica e delle informazioni, alla gestione della continuità operativa e alla sicurezza operativa, sono posti sotto la sorveglianza dell'UO Rischi operativi e sicurezza. La gestione e il controllo di tali rischi competono al Collegio supplenti, che predispone le relative direttive, è responsabile della loro implementazione a livello dell'intera istituzione e assicura il reporting alla Direzione generale allargata. Il Comitato di verifica esamina il rapporto annuale sulla gestione dei rischi prima che venga sottoposto al Consiglio di banca. Il Comitato dei rischi condivide con il Comitato di verifica la supervisione dei rischi connessi con l'attività di investimento.

Le direzioni dei dipartimenti assicurano nelle unità organizzative di loro pertinenza l'applicazione delle direttive sui rischi di compliance emanate dal Consiglio di banca, dalla Direzione generale allargata e dal Collegio supplenti. La responsabilità della gestione di questi rischi incombe alle funzioni di linea.

La sorveglianza sui rischi di compliance è di responsabilità dell'UO Compliance e, in caso di sovrapposizione con i rischi operativi, anche dell'UO Rischi operativi e sicurezza. L'UO Compliance offre consulenza e supporto alle direzioni dei dipartimenti, alle funzioni di linea e al personale nella gestione dei rischi di compliance. Essa monitora l'adeguatezza e il rispetto delle prescrizioni e delle regole di condotta e riferisce sui rischi di compliance derivanti dalla loro inosservanza. Gestisce inoltre una piattaforma di segnalazione elettronica tramite la quale collaboratori e collaboratrici possono comunicare eventuali irregolarità.

Qualora lo ritenga necessario, l'UO Compliance può, nell'ambito dei suoi compiti, rivolgersi in ogni momento al, o alla, presidente del Comitato di verifica oppure al, o alla, presidente del Consiglio di banca. L'UO Compliance presenta annualmente agli organi di direzione, al Comitato di verifica e al Consiglio di Banca un rapporto sulla sua attività.

La seguente tabella sintetizza l'organizzazione della gestione del rischio presso la Banca nazionale.

ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO

	Direttive	Gestione dei rischi (primo livello)	Sorveglianza indipendente (secondo livello)	Organi di vigilanza del Consiglio di banca
Rischi finanziari	Direzione generale	Linea	UO Gestione del rischio	Comitato dei rischi
Rischi operativi	Direzione generale allargata, Collegio supplenti	Linea	UO Rischi operativi e sicurezza	Comitato di verifica, Comitato dei rischi
Rischi di compliance	Consiglio di banca, Direzione generale allargata, Collegio supplenti	Linea	UO Compliance, UO Rischi operativi e sicurezza	Comitato di verifica

1.8 EMBARGO SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE

Ai collaboratori e alle collaboratrici della BNS che partecipano alle decisioni di politica monetaria o le preparano è fatto divieto di attuare decisioni relative a investimenti finanziari di natura privata, ad eccezione delle operazioni a favore di istituzioni previdenziali, come minimo durante le tre settimane precedenti un esame ordinario della situazione economica e monetaria e fino a un giorno dopo la pubblicazione della decisione di politica monetaria.

1.9 INFORMAZIONI ADDIZIONALI: RINVII

Ulteriori informazioni relative al governo societario sono riportate in altri passaggi del presente Rapporto di gestione, sul sito Internet della Banca nazionale, nella Legge sulla Banca nazionale (LBN), nel Regolamento di organizzazione (ROrg) e nei seguenti altri documenti:

LBN (RS 951.11)	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Costituzione e leggi
ROrg (RS 951.153)	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Azionariato	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ La Banca nazionale come società anonima
Diritti di partecipazione	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ La Banca nazionale come società anonima/ Assemblea generale 2024
Iscrizione nel registro delle azioni	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ La Banca nazionale come società anonima/ Assemblea generale 2024
Quorum statuari	Art. 38 LBN, art. 9 ROrg
Assemblea generale	Artt. 34-38 LBN, artt. 8-9 ROrg
Regolamento sul riconoscimento e la rappresentanza di azioniste e azionisti della Banca nazionale svizzera	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Consiglio di banca	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Organi di vigilanza e di direzione/Consiglio di banca della BNS
Membri	Rapporto di gestione, pag. 229
Nazionalità	Art. 40 LBN
Relazioni di interesse	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Organi di vigilanza e di direzione/Consiglio di banca della BNS/Composizione del Consiglio di banca/Membri del Consiglio di banca
Nomina/elezione e durata del mandato	Art. 39 LBN
Prima e ultima nomina/elezione	Rapporto di gestione, pag. 229
Struttura organizzativa interna	Art. 10 segg. ROrg
Comitati del Consiglio di banca	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Organi di vigilanza e di direzione/Consiglio di banca della BNS/Comitati del Consiglio di banca
Regolamenti: Comitato di verifica, Comitato dei rischi, Comitato di remunerazione, Comitato di nomina	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti

Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione della Banca nazionale svizzera (Regolamento sulle remunerazioni)	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Delimitazione delle competenze	Art. 42 LBN; art. 10 segg. ROrg
Sistema di controllo interno	Rapporto di gestione, pag. 157 seg.; art. 10 segg. ROrg
Remunerazioni	Rapporto di gestione, pag. 209
Codice di condotta	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Organi di direzione	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/Organi di vigilanza e di direzione/Direzione generale della BNS oppure Direzione generale allargata
Membri	Rapporto di gestione, pag. 230
Relazioni di interesse	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/Organi di vigilanza e di direzione/Direzione generale della BNS oppure Direzione generale allargata
Nomina e durata del mandato	Art. 43 LBN
Struttura organizzativa interna	Artt. 18-24 ROrg
Regolamento concernente il mandato e il rapporto di lavoro dei membri e dei membri supplenti della Direzione generale della Banca nazionale svizzera (Regolamento della Direzione generale)	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione della Banca nazionale svizzera (Regolamento sulle remunerazioni)	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Regolamento concernente gli investimenti finanziari e le operazioni finanziarie di natura privata dei membri degli organi di direzione	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Regolamento concernente doni, inviti e altri omaggi di terzi ai membri della Direzione generale allargata	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Legge sul personale federale	www.admin.ch, Diritto federale/Raccolta sistematica/Diritto nazionale/1 Stato – Popolo – Autorità/17 Autorità federali/172.220 Rapporto di lavoro/172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
Remunerazioni	Rapporto di gestione, pag. 210
Codice di condotta	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti

Collaboratori e collaboratrici	
Carta dei valori	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Codice di condotta	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Investimenti finanziari e operazioni finanziarie di natura privata	(Solo in francese, tedesco e inglese) www.snb.ch, La BNS/Organisation/ Fondements juridiques/Directives et règlements
Principi relativi agli acquisti	www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ Fondamenti giuridici/Direttive e regolamenti
Organo di revisione	
Nomina e requisiti	Art. 47 LBN
Compiti	Art. 48 LBN
Politica di informazione	Rapporto di gestione, pagg. 150, 236 seg.; informazioni per l'azionariato della BNS: www.snb.ch, La BNS/Organizzazione/ La Banca nazionale come società anonima/ Comunicazioni ad hoc e servizio di messaggistica
Struttura societaria e azionariato	Rapporto di gestione, pagg. 148 segg., 203 seg.
Sede	Art. 3 cpv. 1 LBN
Simbolo/Codice ISIN	SNBN/CH0001319265
Struttura del capitale	Rapporto di gestione, pag. 203
Criteri contabili	Rapporto di gestione, pag. 184

2

Risorse

2.1 EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I dipartimenti sono composti da aree e da unità organizzative direttamente subordinate alla direzione del dipartimento. Le aree abbracciano estesi settori specialistici di cui si occupano più unità organizzative (UO).

Organizzazione

Il 1° dipartimento è costituito dalle aree Segretariato generale, Questioni economiche, Cooperazione monetaria internazionale e Statistica. Sono inoltre subordinate alla direzione del dipartimento le UO Questioni giuridiche, Compliance, Risorse umane nonché Immobili e servizi tecnici. La Revisione interna dipende sul piano amministrativo dal 1° dipartimento.

Del 2° dipartimento fanno parte, oltre alle due aree Stabilità finanziaria e Banconote e monete, anche quattro UO direttamente subordinate alla direzione del dipartimento: Contabilità, Controlling, Gestione del rischio e Rischi operativi e sicurezza.

Il 3° dipartimento è costituito dalle aree Mercato monetario e dei cambi, Asset Management, Operazioni bancarie e Informatica nonché dall'UO Singapore, direttamente subordinata alla direzione del dipartimento.

La struttura organizzativa è rappresentata a pag. 234 seg.

Lo sviluppo dell'organizzazione è orientato alle priorità strategiche stabilite dagli organi di direzione della banca. Esso mira a far sì che la BNS possa adempiere i propri compiti sempre in maniera efficace ed efficiente in un contesto mutevole. Inoltre, gli organi di direzione assicurano che l'organizzazione rimanga adattabile in relazione a prestazioni, personale e processi. Gli strumenti più rilevanti in tal senso sono la gestione delle risorse e delle prestazioni, la pianificazione del portafoglio progetti nonché l'allestimento del budget.

2.2 PERSONALE

Effettivi

A fine 2023 l'organico della Banca nazionale era costituito da 999 fra collaboratori e collaboratrici. In termini di posti di lavoro a tempo pieno il numero degli effettivi è aumentato a 910,0 unità, ovvero del 2,1%. La Banca nazionale impiegava inoltre complessivamente 21 persone in formazione professionale. La media annua dei posti di lavoro a tempo pieno è stata di 899,6 unità. Nel 2023 il tasso di fluttuazione complessivo è sceso di 1,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente, attestandosi al 4,6%. La fluttuazione netta (esclusi pensionamenti e decessi) si è ridotta di 1,0 punti percentuali al 2,4%.

L'andamento dell'organico è conforme al piano di gestione a medio termine delle risorse e delle prestazioni approvato dal Consiglio di banca.

Tramite la sua strategia per le risorse umane, la Banca nazionale si assicura di disporre in ogni tempo del numero necessario di collaboratori e collaboratrici dotati delle capacità richieste che le permettano di assolvere al meglio il proprio mandato. La Banca nazionale si considera una «learning organisation». La sua strategia per le risorse umane è orientata al perfezionamento costante delle competenze del personale, dei processi e degli strumenti.

Ulteriori dati e informazioni a questo riguardo sono disponibili nel capitolo «Collaboratori e collaboratrici» del Rapporto di sostenibilità 2023.

Rispetto della parità salariale

La Banca nazionale si impegna per garantire la parità retributiva. In ragione dei risultati emersi dall'analisi della parità salariale, prescritta dalla legge e condotta nel 2021, la BNS ha ricevuto il sigillo di qualità «We Pay Fair» del Competence Centre for Diversity and Inclusion (CCDI-FIM) dell'Università di San Gallo (HSG) e quello del Servizio di partenariato sociale per la parità salariale nel settore bancario (SP-Pssb). La Banca nazionale continuerà a svolgere regolarmente analisi interne al fine di assicurare l'uguaglianza retributiva anche a lungo termine.

La BNS è convinta che la diversità sia di sostegno all'adempimento del suo mandato e che, al contempo, la renda più attrattiva come datrice di lavoro. Perciò crea condizioni quadro che promuovano il senso di appartenenza all'istituzione e che consentano a tutti i collaboratori e a tutte le collaboratrici di lavorare con impegno e in modo efficace ai fini degli obiettivi prestazionali.

Strategia per la diversità

La strategia per la diversità prevede tre linee di azione volte rispettivamente a garantire le pari opportunità e la non discriminazione, ad abbattere le barriere strutturali e culturali e a sostenere i gruppi sottorappresentati in modo mirato.

2.3 IMMOBILI

A Berna e Zurigo la Banca nazionale possiede immobili destinati a uso proprio che sono amministrati in base a una strategia a lungo termine. Su tale sfondo, da inizio 2015 vengono eseguiti vasti interventi edilizi alla sede di Berna.

Il risanamento dei sei edifici del Kaiserhaus (Marktgassee 37-41 e Amthausgasse 22-26) durerà presumibilmente fino all'autunno del 2025. Nel 2023 è proseguito il rifacimento degli interni dei locali ad uso della Banca nazionale. Ad occupare le aree ad accesso pubblico saranno il centro visite della BNS dedicato al tema del denaro, attività di ristorazione, negozi e appartamenti.

Progetto di ristrutturazione presso il Kaiserhaus

2.4 INFORMATICA

Esercizio

Nel 2023 è stata assicurata l'affidabilità e stabilità dei sistemi e delle applicazioni interni. Sporadicamente si sono verificate disfunzioni tecniche che sono state risolte nel giro di poco tempo.

Progetti

Sempre più frequentemente sono proposte dai fornitori di servizi informatici applicazioni software basate su cloud (Software as a Service, SaaS). Per l'utilizzo futuro di applicazioni SaaS, la Banca nazionale ha avviato un progetto che garantisce la pianificazione, concezione e attuazione di misure tecniche e organizzative per un impiego sicuro dei servizi cloud.

La pandemia da coronavirus ha mostrato che la possibilità del telelavoro è un presupposto importante per la BNS al fine di assolvere in ogni momento il suo mandato, soprattutto in situazioni critiche. A protezione dei sistemi di accesso remoto contro gli attacchi cibernetici, ha introdotto – in collaborazione con alcuni provider di telecomunicazione – un servizio di rete protetto basato sulla tecnologia SCION (Scalability, Control and Isolation on Next-Generation Networks) sviluppata presso il Politecnico di Zurigo (ETH).

Relativamente all'introduzione dei pagamenti istantanei («instant payments», IP) nel circuito dei pagamenti svizzero (cfr. Rendiconto, capitolo 4), la Banca nazionale ha definito nuovi processi e implementato tecnologie per consentire il trattamento di questo tipo di transazioni. Ha inoltre ampliato il suo sistema di «core banking» con funzionalità che le permettono di adempiere il ruolo di gestore del sistema di pagamento Swiss Interbank Clearing (sistema SIC) abilitato a supportare pagamenti istantanei.

Per tutelare in modo sicuro i suoi dati e apparati di informazione, la BNS ha introdotto un nuovo sistema di gestione delle autorizzazioni per l'intera banca, che consente agli utilizzatori e alle utilizzatrici di amministrare efficacemente e autonomamente i diritti di accesso a dati e applicazioni.

3

Cambiamenti nella composizione degli organi

Il 28 aprile 2023 l'Assemblea generale ha eletto Angelo Ranaldo a membro del Consiglio di banca per la durata residua del mandato 2020-2024. Egli è subentrato a Cédric Pierre Tille, il quale ha lasciato il Consiglio di banca a fine aprile 2023 per raggiungimento del limite di durata massima del mandato, stabilito per legge.

Consiglio di banca

Shelby R. du Pasquier e Christoph Lengwiler lasceranno il Consiglio di banca a fine aprile 2024 per raggiungimento della durata massima di servizio.

Shelby R. du Pasquier è stato nominato dal Consiglio federale nel 2012 e sin dall'inizio ha ricoperto la carica di membro del Comitato dei rischi, di cui è diventato presidente nel 2016.

Anche Christoph Lengwiler è stato nominato dal Consiglio federale nel 2012. Da allora ha svolto la funzione di membro del Comitato di verifica, diventandone presidente nel 2014.

La Banca nazionale ringrazia i due membri uscenti per l'importante lavoro svolto in tutti questi anni e per i preziosi servizi resi alla Banca nazionale.

Il 22 settembre 2023 il Consiglio federale ha nominato Andreas Dietrich e Renaud de Planta nuovi membri del Consiglio di banca per il mandato 2024-2028. Essi subentrano a Shelby R. du Pasquier e a Christoph Lengwiler.

Sempre in data 22 settembre 2023 il Consiglio federale ha riconfermato la nomina di quattro membri del Consiglio di banca per il nuovo mandato, a decorrere dal 1° maggio 2024. Fra questi Barbara Janom Steiner, che manterrà la carica di presidente del Consiglio di banca per ulteriori tre anni, fino al raggiungimento della durata massima di servizio (dodici anni) in data 30 aprile 2027. Christoph Ammann, Cornelia Stamm Hurter e Christian Vitta sono stati rinominati per l'intero periodo del nuovo mandato, terminante il 30 aprile 2028. Subordinatamente alla sua rielezione a membro del Consiglio di banca da parte dell'Assemblea generale della BNS, il Consiglio federale ha inoltre confermato Romeo Lacher nel ruolo di vicepresidente del Consiglio di banca per il periodo 2024-2028.

L'elezione dei restanti membri del Consiglio di banca per il mandato 2024-2028 spetta all'Assemblea generale.

Organo di revisione

Il 28 aprile 2023 l'Assemblea generale ha designato KPMG SA come Organo di revisione per il periodo amministrativo 2023-2024 e Erich Schärli quale revisore responsabile.

Direzione generale

Andréa M. Maechler, membro della Direzione generale, ha lasciato la Banca nazionale a fine giugno 2023 per ricoprire da inizio settembre dello stesso anno la funzione di Condirettrice generale alla Banca dei regolamenti internazionali (BRI) a Basilea. Ha fatto parte della Direzione generale della BNS, a capo del 3° dipartimento, dal luglio 2015. La Banca nazionale la ringrazia per il grande contributo fornito nell'interesse di una politica monetaria orientata alla stabilità e per gli eccezionali servizi resi all'istituzione.

In occasione della seduta del 22 settembre 2023 il Consiglio federale ha nominato Antoine Martin, Financial Research Advisor on Financial Stability Policy Research presso la Federal Reserve Bank of New York, membro della Direzione generale della BNS per la durata residua del mandato 2021-2027, con entrata in servizio il 1° gennaio 2024. Antoine Martin succede ad Andréa Maechler a capo del 3° dipartimento.

Dewet Moser, membro supplente della Direzione generale, lascerà l'incarico a fine marzo 2024 per motivi di età. Ha cominciato a lavorare alla BNS nel 1986 e dal 2007 partecipa alle decisioni della Direzione generale in via consultiva nel ruolo di membro supplente della stessa. La Banca nazionale lo ringrazia per l'importante lavoro svolto negli innumerevoli anni al servizio della BNS.

Nella seduta del 22 dicembre 2023 il Consiglio federale ha nominato Sébastien Kraenzlin, capo Operazioni bancarie della BNS, e Rosmarie Schlup, ambasciatrice e direttrice esecutiva per la Svizzera in seno alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, membri supplenti della Direzione generale per la durata residua del mandato 2021-2027, rispettivamente a partire dal 1° aprile e dal 1° settembre 2024.

4.1 RISULTATO DI ESERCIZIO

Per l'esercizio 2023 la Banca nazionale ha presentato una perdita di 3,2 miliardi di franchi (2022: perdita di 132,5 mdi).

Sommario

L'utile sulle posizioni in valuta estera è ammontato a 4,0 miliardi di franchi. Sulle disponibilità in oro è risultata una plusvalenza di 1,7 miliardi di franchi. La perdita sulle posizioni in franchi si è attestata a 8,5 miliardi di franchi. Le spese operative sono state pari a 0,4 miliardi di franchi.

Per l'esercizio trascorso, la Banca nazionale ha fissato a 10,5 miliardi di franchi l'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie. Tenuto conto della riserva per future ripartizioni negativa, pari a -39,5 miliardi di franchi, risulta una perdita di bilancio di 53,2 miliardi di franchi. Conformemente alle disposizioni della Legge sulla Banca nazionale e alla Convenzione sulla distribuzione dell'utile fra il Dipartimento federale delle finanze e la BNS, tale perdita rende impossibile procedere a una distribuzione per l'esercizio 2023. Ciò concerne sia il versamento di un dividendo alle azioniste e agli azionisti della BNS sia la distribuzione dell'utile alla Confederazione e ai Cantoni.

A fine 2023 il prezzo di un chilogrammo di oro era pari a 55 593 franchi e quindi superiore del 3,1% a quello di fine 2022 (53 941 franchi). Sulle disponibilità in oro, a fronte di una quantità invariata di 1040 tonnellate, è risultata una plusvalenza di 1,7 miliardi di franchi (2022: 0,4 mdi).

Plusvalenza sulle
disponibilità in oro

L'utile sulle posizioni in valuta estera si è situato complessivamente a 4,0 miliardi di franchi (2022: perdita di 131,5 mdi). I proventi per interessi e i dividendi sono ammontati rispettivamente a 10,1 e a 3,6 miliardi di franchi, cui si sono contrapposti oneri per interessi per 1,0 miliardi di franchi. Sono risultate plusvalenze per 14,8 miliardi di franchi su titoli e strumenti di debito e per 34,6 miliardi di franchi su titoli e strumenti di capitale. Le minusvalenze di cambio si sono attestate complessivamente a 58,0 miliardi di franchi.

Utile sulle posizioni
in valuta estera

**Perdita sulle posizioni
in franchi**

La perdita sulle posizioni in franchi è ammontata complessivamente a 8,5 miliardi di franchi (2022: 1,0 mdi). Tale risultato è riconducibile principalmente agli interessi corrisposti sugli averi in conto giro per un importo di 7,4 miliardi di franchi. Ulteriori oneri per interessi, pari a 2,5 miliardi di franchi, sono derivati dalle operazioni per l'assorbimento di liquidità. La BNS sottrae liquidità eseguendo operazioni pronti contro termine ed emettendo titoli di debito propri. I proventi per interessi sui prestiti garantiti e sui prestiti secondo il diritto di necessità in essere fino ad agosto sono ammontati a 1,4 miliardi di franchi.

Spese operative

Le spese operative comprendono gli oneri per banconote, le spese per il personale e di esercizio, nonché l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali. Nel 2023 sono ammontate a 418,6 milioni di franchi (2022: 397,8 mio).

Prospettive

Il risultato di esercizio della Banca nazionale dipende prevalentemente dall'andamento dei mercati dell'oro, dei cambi e dei capitali. Sono pertanto da attendersi oscillazioni molto forti dei risultati trimestrali e annuali. A causa dell'elevata volatilità dei risultati di esercizio della Banca nazionale non è da escludersi che anche in futuro la distribuzione dell'utile possa avvenire solo in misura ridotta o debba essere interamente sospesa.

4.2 ACCANTONAMENTI PER LE RISERVE MONETARIE

Conformemente alla Legge sulla Banca nazionale la BNS costituisce accantonamenti, in modo da mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria (art. 30 cpv. 1 LBN). Indipendentemente da questa finalità di finanziamento, gli accantonamenti per le riserve monetarie assolvono una funzione generale di riserva, fungendo quindi da capitale proprio. Essi servono da ammortizzatore contro ogni tipo di rischio di perdita cui è esposta la Banca nazionale. Quest'ultima mira a un bilancio robusto, caratterizzato da un livello di capitale proprio adeguato, in grado di assorbire anche possibili perdite elevate.

Finalità

Nello stabilire l'entità degli accantonamenti per le riserve monetarie, la Banca nazionale si fonda sull'evoluzione dell'economia svizzera (art. 30 cpv. 1 LBN).

Consistenza degli accantonamenti

Per la determinazione dell'attribuzione per un dato esercizio è assunto come parametro il doppio della crescita nominale media del prodotto interno lordo (PIL) degli ultimi cinque anni. Affinché gli accantonamenti per le riserve monetarie siano sufficientemente alimentati anche nei periodi di bassa crescita nominale del PIL, è attualmente in vigore un'attribuzione annua minima pari al 10% della loro consistenza alla fine dell'esercizio precedente.

Attribuzione a fronte del risultato di esercizio 2023

Dato che il tasso medio di crescita nominale del PIL negli ultimi cinque anni si è attestato soltanto all'1,9%, per l'esercizio 2023 viene applicata l'attribuzione minima del 10%, corrispondente a 10,5 miliardi di franchi (2022: 9,6 mdi). Gli accantonamenti per le riserve monetarie aumenteranno pertanto da 105,2 miliardi a 115,8 miliardi di franchi.

Evoluzione degli accantonamenti in un raffronto pluriennale

CONSISTENZA DEGLI ACCANTONAMENTI

	Crescita del PIL in termini nominali in % (media del periodo) ¹	Attribuzione annua in milioni di franchi	Consistenza dopo l'attribuzione in milioni di franchi
2019 ²	1,3 (2013-2017)	5 857,3	79 073,6
2020 ³	1,7 (2014-2018)	7 907,4	86 981,0
2021 ³	1,6 (2015-2019)	8 698,1	95 679,1
2022 ³	0,8 (2016-2020)	9 567,9	105 247,0
2023 ^{3,4}	1,9 (2017-2021)	10 524,7	115 771,7

1 Il tasso medio di crescita del PIL nominale è calcolato in base agli ultimi cinque anni per cui esistono valori definitivi. I valori del PIL sono periodicamente aggiornati. Pertanto, i più recenti tassi di crescita disponibili possono discostarsi dai valori riportati. Ciò non influisce sull'attribuzione.

2 Attribuzione minima pari all'8% della consistenza degli accantonamenti alla fine dell'esercizio precedente.

3 Attribuzione minima pari al 10% della consistenza degli accantonamenti alla fine dell'esercizio precedente.

4 In riferimento all'attribuzione per l'esercizio 2023 cfr. Rendiconto, capitolo 5.4.

Risultato di esercizio ripartibile e utile o perdita di bilancio

L'ammontare residuo del risultato di esercizio dopo l'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie costituisce il risultato di esercizio ripartibile ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 LBN. Insieme alla riserva per future ripartizioni esso rappresenta l'utile o la perdita di bilancio secondo l'art. 31 LBN. Qualora risulti un utile di bilancio, questo è utilizzabile per la distribuzione; nel caso invece di una perdita di bilancio, non vi è alcuna distribuzione.

Per il 2023 il risultato di esercizio ripartibile ammonta a –13,7 miliardi di franchi e la perdita di bilancio a 53,2 miliardi.

4.3 DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO E DELL'UTILE

L'art. 31 cpv. 1 LBN stabilisce che a valere sull'utile di bilancio è versato un dividendo massimo pari al 6% del capitale azionario. La decisione in merito spetta all'Assemblea generale su proposta del Consiglio di banca.

Dividendo

Conformemente all'art. 31 cpv. 2 LBN, l'utile di bilancio della Banca nazionale eccedente l'ammontare del dividendo è distribuito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni.

Distribuzione dell'utile alla Confederazione e ai Cantoni

L'importo annuo di tale distribuzione è definito in una convenzione stipulata tra il Dipartimento federale delle finanze (DFE) e la Banca nazionale. In considerazione delle ampie oscillazioni dell'utile della Banca nazionale, la Legge sulla Banca nazionale prevede una stabilizzazione dell'assegnazione a medio termine. Per questo motivo, la convenzione stabilisce un livellamento della distribuzione su più anni e nel bilancio della Banca nazionale è costituita una riserva per future ripartizioni. Tuttavia, a seconda del risultato di esercizio anche quest'ultima può diventare negativa, facendo venire meno la possibilità di una distribuzione.

Convenzione sulla distribuzione dell'utile

La convenzione attualmente in vigore disciplina le ripartizioni dell'utile della Banca nazionale per gli esercizi 2020-2025. Si procede a una distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni in presenza di un utile di bilancio; nel caso di una perdita di bilancio non vi è alcuna distribuzione. Se l'utile di bilancio è inferiore a 10 miliardi di franchi, alla Confederazione e ai Cantoni viene assegnato un importo pari al massimo a 2 miliardi di franchi a condizione che questa distribuzione, dopo la detrazione del dividendo versato alle azioniste e agli azionisti pari al massimo a 1,5 milioni di franchi, non renda negativa la riserva per future ripartizioni. Inoltre, sono previste quattro possibili assegnazioni aggiuntive, ciascuna di 1 miliardo di franchi, cui si procede quando l'utile di bilancio raggiunge 10, 20, 30 o 40 miliardi di franchi. In tal modo la distribuzione annuale alla Confederazione e ai Cantoni può ammontare a un massimo di 6 miliardi di franchi.

A causa della perdita di bilancio, per il 2023 la Banca nazionale non può versare un dividendo alle azioniste e agli azionisti né effettuare alcuna distribuzione di utile alla Confederazione e ai Cantoni.

Nessuna distribuzione per l'esercizio 2023

Riserva per future ripartizioni

Oltre agli accantonamenti per le riserve monetarie anche la riserva per future ripartizioni fa parte della componente del capitale proprio destinata all'assorbimento delle perdite. A tale riserva si attribuisce l'ammontare del risultato di esercizio non ripartito oppure si attinge, all'occorrenza, l'importo mancante per la destinazione dell'utile. La riserva per future ripartizioni corrisponde a un utile o a una perdita riportati a nuovo e funge da riserva contro le oscillazioni per consentire, nel medio periodo, una distribuzione annuale costante dell'utile come previsto dalla legge.

La riserva per future ripartizioni, che al netto della destinazione dell'utile dell'esercizio 2022 presentava un saldo di –39,5 miliardi di franchi, ammonterà, dopo compensazione con il risultato di esercizio ripartibile, a –53,2 miliardi di franchi.

ANDAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DELL'UTILE E DELLA RISERVA PER FUTURE RIPARTIZIONI

in milioni di franchi

	2019	2020	2021	2022	2023 ²
Risultato di esercizio	48 851,7	20 869,6	26 300,0	-132 479,5	-3 184,1
- Attribuzione agli Accantonamenti per le riserve monetarie	-5 857,3	-7 907,4	-8 698,1	-9 567,9	-10 524,7
= Risultato di esercizio ripartibile	42 994,4	12 962,2	17 601,9	-142 047,4	-13 708,8
+ Riserva per future ripartizioni prima della destinazione dell'utile ¹	44 989,5	83 982,4	90 943,1	102 543,5	-39 504,0
= Utile/perdita di bilancio	87 983,9	96 944,6	108 545,0	-39 504,0	-53 212,8
- Versamento di un dividendo del 6%	-1,5	-1,5	-1,5	-	-
- Distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni	-4 000,0	-6 000,0	-6 000,0	-	-
= Riserva per future ripartizioni dopo la destinazione dell'utile	83 982,4	90 943,1	102 543,5	-39 504,0	-53 212,8

1 Consistenza a fine anno in base ai dati di bilancio.

2 Secondo la destinazione dell'utile.

4.4 EVOLUZIONE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO IN UN RAFFRONTO PLURIENNALE

Qui di seguito è fornita una panoramica dell'evoluzione delle posizioni di bilancio nel corso degli ultimi cinque anni.

Valori di fine anno in milioni di franchi

	2019	2020	2021	2022	2023
Oro	49 111	55 747	55 691	56 099	57 818
Investimenti in valuta estera	794 015	910 001	966 202	800 566	677 396
Posizione di riserva nell'FMI	1 369	1 850	2 001	2 137	1 885
Mezzi di pagamento internazionali	4 381	4 364	11 912	11 381	10 902
Crediti di aiuto monetario	276	908	908	877	745
Crediti per operazioni PcT in dollari USA	–	8 842	2 147	–	–
Crediti per operazioni PcT in franchi	6 529	550	3 216	–	–
Titoli in franchi	4 074	4 073	4 032	3 565	3 852
Prestiti garantiti	–	11 176	9 202	4 430	40 306
Immobilizzazioni materiali	450	438	437	440	451
Partecipazioni	135	134	136	132	130
Altre attività	616	946	892	1 749	1 159
Totale dell'attivo	860 956	999 028	1 056 776	881 377	794 644
Banconote in circolazione	84 450	89 014	90 685	81 697	76 321
Conti giro di banche in Svizzera	505 811	628 825	651 091	466 923	449 439
Passività verso la Confederazione	23 481	13 755	12 617	16 668	15 398
Conti giro di banche e istituzioni estere	30 164	28 120	28 156	27 584	5 945
Altre passività a vista	31 997	32 161	35 298	27 804	2 143
Passività per operazioni PcT in franchi	–	–	–	67 145	61 668
Titoli di debito propri	–	–	–	98 169	86 700
Altre passività a termine	–	9 027	2 174	–	–
Passività in valuta estera	13 315	9 573	20 889	16 740	22 859
Contropartita dei DSP assegnati dall'FMI	4 418	4 214	11 325	10 919	10 100
Altre passività	238	388	292	1 961	1 487
Capitale proprio					
Accantonamenti per le riserve monetarie ¹	73 216	79 074	86 981	95 679	105 247
Capitale azionario	25	25	25	25	25
Riserva per future ripartizioni ¹	44 989	83 982	90 943	102 543	–39 504
Risultato di esercizio	48 852	20 870	26 300	–132 480	–3 184
Totale del Capitale proprio	167 083	183 951	204 249	65 768	62 584
Totale del passivo	860 956	999 028	1 056 776	881 377	794 644

¹ Prima della destinazione dell'utile, cfr. pag. 182.